

## TRIBUNALE DI VENEZIA

## Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare ex art. 2476 comma 2 cc e art. 700 cpc promosso da con gli avv.ti

e , contro in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1.4.2015, ha emesso la seguente

## **ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 11.12.2014, si è professata socia non partecipante all'amministrazione di rammentando di avere richiesto agli amministratori di detta società, ai sensi dell'art. 2476 comma 2 cc, la possibilità di consultare ed estrarre copia della documentazione gestoria dell'impresa sociale, avendo ella ricevuto sostanziale diniego ed avendo la società frapposto ostacolo, così impedendole di esercitare il fondamentale diritto di controllo.

Non sussistendo motivi ostativi all'esercizio del diritto in questione ed affermata la necessità di agire in via d'urgenza, ha chiesto l'emissione di provvedimento cautelare ex art. 700 cpc avente ad oggetto i documenti indicati in ricorso.

\*\*\*\*

Emesso decreto *inaudita et altera parte* di data 12.12.2014, con cui si è ordinato di consentire alla ricorrente, anche accompagnata da proprio



professionista di fiducia, la semplice consultazione di tutta al documentazione elencata in atti, senza possibilità di estrazione di copia, si è costituita in giudizio la società resistente la quale ha chiesto il rigetto delle istanze di controparte, con conseguente revoca del decreto menzionato. In particolare, la società resistente ha proposto le sue difese assumendo come la richiesta avversaria sia finalizzata, non tanto alla verifica della regolarità della gestione sociale, quanto piuttosto a scopi extrasociali, quali l'acquisizione di informazioni riservate da utilizzarsi in favore di imprese concorrenti. Detta evidenza sarebbe confermata, secondo la prospettazione di parte convenuta, dal fatto che avrebbe formulato la sua istanza nonostante ella abbia rivestito la qualità di amministratrice fino al giugno del 2014, dovendosi così presumere che ella già abbia contezza della gestione societaria, nonché per il fatto che la domanda è stata significativamente rivolta al fine di ottenere accesso agli elenchi dei fornitori su cui, peraltro, si sarebbe concentrata l'attenzione del professionista delegato ad esercitare la facoltà di acceso riconosciuta con il richiamato decreto concesso inaudita et altera parte.

\*\*\*

L'art. 2476 cc attribuisce il diritto di controllo genericamente ai "soci che non partecipano all'amministrazione", con la conseguenza che detto diritto potestativo è riconosciuto al socio che, al momento in cui esso diritto venga esercitato, non abbia poteri gestori. Consegue che non può ritenersi ostativa all'esercizio di tale diritto la circostanza che il socio abbia in precedenza ricoperto la carica di amministratore successivamente venuta meno, ben potendo il socio in questione avere contezza anche della documentazione gestoria formatasi nel periodo coevo alla sua qualifica amministrativa.

Il diritto di informazione e consultazione riservato al socio deve reputarsi una potestà di controllo a cui corrisponde una sostanziale soggezione dell'organo amministrativo, posizione soggettiva, tuttavia, sostanzialmente limitata dal necessario contemperamento dell'interesse della società all'efficienza gestionale, di modo che la richiesta giudiziale deve essere accolta solo ove il diritto sia esercitato secondo correttezza e buona fede, senza alcun abuso tale da intralciare la gestione sociale.



Così, deve sostenersi che non potranno essere accolte richieste volte ad ottenere informazioni di cui il socio intenda servirsi per scopi extrasociali con l'effetto di cagionare danno all'impresa, come è allegato da parte della società resistente in riferimento particolare alla richiesta di ottenere la consultazione e la copia degli elenchi dei fornitori e dei dati della clientela.

Ora che tale richiesta verosimilmente possa reputarsi finalizzata a scopi extrasociali si è pacifico abbia iniziato a collaborare con desume dal fatto che e che certa impresa in concorrenza con cliente di parte resistente, in data 12.11.2014, ha reso edotti i suoi collaboratori ed dell'imminente sostituzione del fornitore, individuandosi il nuovo in indicandosi come referente a cui rivolgersi sempre la signora (docc. nn. 25 e 26 di fascicolo di parte convenuta). Peraltro, la ricorrente ha fondato la propria richiesta in ragione dell'esigenza di controllo gestionale dell'impresa, senza precisare tuttavia il motivo per il quale ella pretende di consultare ed avere copia dell'elenco dei fornitori, elenco che costituisce una banca dati sensibile in riferimento alla strategia commerciale della società. Ebbene, detta finalità di controllo gestionale ben può essere assolta mediante l'accesso alla documentazione contabile indicata in ricorso, senza che abbia rilevo immediato l'accesso alla banca dati relativa all'elenco più volte richiamato. Così la finalità di controllo gestionale appare adeguatamente tutelata, nel contemperamento degli interessi contrapposti, escludendo la possibilità di accesso alle fatture emesse nei confronti dei clienti e riportanti i dati degli stessi, nonché escludendo l'accesso ad ogni altra documentazione commerciale da cui risultino i nominativi degli stessi o le condizioni contrattuali praticate dalla società resistente.

Peraltro, la richiesta di consultazione e controllo dei dati contabili e commerciali, ad eccezione della documentazione indicata, non può reputarsi abusiva, emulativa o ripetitiva, avendo già messo in condizione di esercitare compiutamente il suo diritto, come dalla convenuta asserito, posto che in atti risulta come la società abbia escluso la possibilità da parte della socia di ottenere copia della documentazione in questione, limitando l'esercizio del diritto alla sola consultazione presso la sede dell'impresa, così come risulta che la convenuta ha anche escluso, infondatamente, la possibilità da parte della ricorrente di avere acceso



alla documentazione gestoria formatasi precedentemente alla cessazione della sua carica di amministratrice.

E' appena il caso di rilevare che il diritto di ottenere copia della documentazione gestoria della società è reputato consustanziale al diritto di controllo, di modo che negare detta possibilità equivale a negare la stessa facoltà riconosciuta al socio dal legislatore, così giustificandosi il ricorso all'autorità giudiziaria.

\*\*\*\*

Sempre in riferimento al *fumus boni iuris*, deve rilevarsi che l'accenno fatto da parte resistente al fatto che sarebbe stata raggiunta, nelle more del giudizio, da delibera di esclusione, ai sensi dell'art. 2473 *bis* cc, non comporta il venire meno della legittimazione sostanziale della stessa ad esercitare il diritto oggetto di giudizio, avendo ella perso la qualifica di socia. Infatti, l'art. 10 dello statuto della società, proprio in tema di esclusione del socio, prevede che lo stesso possa ricorrere al collegio arbitrale onde ottenere la pronuncia di invalidità della delibera, precisandosi come in caso di ricorso, gli effetti delle delibera di esclusione siano sospesi fino a decisione. In atti, non è contestata l'asserzione secondo cui la ricorrente ha impugnato la delibera in questione avanti agli arbitri, con la conseguenza che deve reputarsi tuttora legittimata ad esercitare i diritti di cui all'art. 2476 cc, allo stato non producendo la delibera di esclusione effetto alcuno.

\*\*\*\*

Richiamato quanto già indicato in sede di decreto emesso *inaudita et altera* parte in riferimento al presupposto indefettibile del periculum in mora, il ricorso cautelare deve essere accolto, parzialmente modificando il decreto richiamato, così ordinando a di consentire alla ricorrente, anche accompagnata da proprio professionista di fiducia, la consultazione della documentazione elencata a pagina 32 del ricorso introduttivo, ad eccezione dell'elenco fornitori, delle fatture emesse nei confronti dei clienti e riportanti i dati degli stessi, nonché di ogni altra

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#; 357f9



Accoglimento totale del 22/05/2015 RG n. 10436/2014

documentazione commerciale da cui risultino i nominativi dei clienti o fornitori o le condizioni contrattuali praticate dalla società resistente, dovendosi consentire, a spese della ricorrente medesima, l'estrazione di copia della documentazione di cui è consentita consultazione.

Nel contempo appare manifestamente iniquo fissare la penale richiesta dalla ricorrente in caso di ritardo nell'esecuzione della presente ordinanza, visto che le domande attoree sono accolte solo in parte.

In ragione di tale parziale accoglimento delle domande cautelari, le spese di giudizio debbono essere integralmente compensate.

## P.Q.M.

ordina alla convenuta di consentire alla ricorrente, anche accompagnata da proprio professionista di fiducia, la consultazione della documentazione elencata a pagina 32 del ricorso introduttivo, ad eccezione dell'elenco fornitori, delle fatture emesse nei confronti dei clienti e riportanti i dati degli stessi, nonché di ogni altra documentazione commerciale da cui risultino i nominativi dei clienti o fornitori o le condizioni contrattuali praticate dalla società resistente, dovendosi consentire, a spese della ricorrente medesima, l'estrazione di copia della documentazione di cui è consentita la richiamata consultazione;

compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 13 aprile 2015

Il Giudice dott. Luca Boccuni



